



Primo
Cappellini

Il Fisco sostiene le aggregazioni

Le disposizioni introdotte a fine anno si affiancano a quelle già vigenti dalla primavera nel premiare le operazioni di fusione, scissione e conferimento

Le imprese che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento sono destinatarie di due misure di agevolazione fiscale:

- l'articolo 11 del Dl 34/2019 (il decreto «Crescita») che prevede il riconoscimento gratuito ai fini Ires e Irap del maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali;
- l'articolo 1, commi da 233 a 243, della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), che consente la trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di Ace maturate nei periodi precedenti (trasformazione delle Dta, *deferred tax assets*, in crediti d'imposta).

L'ambito di applicazione delle due

disposizioni è quasi identico, ma il tipo di beneficio è radicalmente diverso, dato che la misura proposta dalla legge di bilancio 2021 interessa sostanzialmente le imprese che arrivano all'operazione straordinaria con una dote di perdite fiscali e/o di rendimento Ace eccedente. E questo forse è l'aspetto che genera le maggiori perplessità, dato che la nuova versione dell'incentivo premia l'aggregazione delle imprese solo quando sono presenti le componenti citate, in molti casi indicatrici di andamenti economici aziendali non molto positivi, mentre l'unione tra aziende con risultati storici senza perdite fiscali e con nessuna eccedenza di Ace, altrettanto valida sotto il profilo della crescita dimensionale, non fruisce di alcun beneficio aggiuntivo.

È evidente l'intento di stimolare i gruppi sani ad aggregare realtà con qualche problema di redditività tuttavia, probabilmente, ai fini sia di un reale impatto sul sistema economico sia dell'interesse concreto degli operatori sarebbe stato più opportuno rinforzare l'agevolazione già in vigore anche eliminando alcuni vincoli e paletti della medesima che la rendono difficilmente utilizzabile.

In ogni caso, dato che i due bonus fiscali riguardano aspetti diversi, ci potranno essere sicuramente situazioni in cui si verificano le condizioni per beneficiare di entrambi: si pensi al caso di una società che presenta perdite pregresse e beni strumentali (o, al limite, avviamento) con valore superiore a quello contabile. Le norme non sembrano escludere il cumu-

LE DUE NORME A CONFRONTO

	Bonus 2019 (Dl 34/19, articolo 11)	Bonus 2021 (L. 178/20, art. 1 commi 233-243)
Operazioni	Fusioni, scissioni, conferimenti	
	Effettuati dall' 1.05.20 al 31.12.22	Deliberati dall' 1.01.21 al 31.12.21
Società risultanti	Spa, Sapa, Srl, Coop	
Requisiti	Operatività (svolgimento attività di impresa) Indipendenza (assenza di gruppo, di controllo comune, di legami > al 20%)	
Estensione	Acquisizione del controllo nel 2021, operazione di aggregazione entro un anno	

lo dei benefici; peraltro si tratta di un aspetto su cui sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale dato che, con riferimento al tema specifico delle aggregazioni aziendali, si verifica la presenza di due agevolazioni relative alla stessa fattispecie.

Riepiloghiamo tratti comuni e differenze dei due bonus.

I soggetti

Per quanto concerne il bonus aggregazioni del Dl 34/19 sono interessati all'applicazione della norma i soggetti individuati dall'articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir (*slide 1*). Pertanto, le entità che risultano dall'operazione di aggregazione aziendale devono essere i seguenti (purché fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italia-

I REQUISITI

OPERATIVITÀ

- Deve esistere da almeno due anni
- Definizione non coincidente con la normativa della società di comodo, comunque utilizzabile per i controlli

INDIPENDENZA

Esclusa nel caso di soggetti sottoposti ad un indirizzo unitario da parte di un unico soggetto.

In passato è stata esclusa l'indipendenza anche quando il controllo spetta a:

- Stessa persona, oppure coniuge, parenti o affini
- Compagini sociali quasi identiche

no): società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; società europea (Regolamento CE 2157/2001); società cooperative (Regolamento CE 1435/2003).

Il bonus è escluso per aggregazioni che vedono quali soggetti finali società di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.

Poiché il bonus aggregazioni del Dl 34/19 ricalca le disposizioni normative previste in passato si possono tenere in considerazione le interpretazioni fornite a suo tempo dall'agenzia delle Entrate. Come soggetti di "partenza" (ovvero coloro che danno inizio alle operazioni di aggregazione) possono essere coinvolti anche società diverse da quelle di capitali, ad esempio non resi-

denti (in qualità di soggetti incorporati, fusi o scissi) ovvero residenti ma costituite in una forma societaria diversa (ad esempio le società di persone) ma il progetto deve portare ad ottenere una società di capitali residente. Quindi, ad esempio, se una società di capitali dovesse incorporare una società di persone il bonus sarebbe fruibile dalla società incorporante.

Per il bonus della legge di bilancio 2021 il testo non contiene riferimenti normativi che riguardano i soggetti per i quali la norma risulta applicabile. Tuttavia, dal punto di vista logico sistematico, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembrerebbe che l'ambito di applicazione sia il medesimo dell'agevolazione 2019. Nella legge di bilancio 2021 viene evidenziato in modo esplicito che le disposizioni non si applicano per soggetti per i quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

I requisiti

I requisiti per beneficiare dell'agevolazione sono così sintetizzabili (*slide 2*):

- operatività: le imprese partecipanti devono esercitare ed avere esercitato un'effettiva attività d'impresa nei due anni antecedenti l'operazione straordinaria;
- indipendenza: le imprese non devono appartenere allo stesso gruppo né essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto e non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%; l'agevolazione 2021 ammette però

anche la possibilità di effettuare l'operazione straordinaria dopo avere acquisito una società;

- periodo: per il bonus 2019 le operazioni devono essere effettuate dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022; per il bonus 2021 occorre che le delibere di fusione, scissione o conferimento siano state prese nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Come abbiamo rilevato, la principale novità del bonus 2021 consiste nel fatto che è possibile prima acquisire il controllo di una società (mediante operazioni diverse da fusione, scissione e conferimento di azienda, e quindi tramite acquisto o conferimento di partecipazioni) e successivamente procedere con l'aggregazione. I tempi da rispettare sono i seguenti:

- l'acquisizione deve avvenire attraverso operazioni diverse da fusione, scissione e conferimento di azienda tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
- la successiva aggregazione deve avere efficacia giuridica entro un anno dalla data di acquisizione del tale controllo.

In tale caso, le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale Aceccedente rilevanti per l'agevolazione sono quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

L'operatività

La normativa in entrambe le disposizioni richiede che le imprese che par-

IL BONUS 2019

RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR VALORE

- Beni materiali
- Beni immateriali
- Avviamento
(Anche già completamente ammortizzati o generati internamente)

LIMITE

5.000.000

IN CASO DI SUPERAMENTO

Libertà di scelta sui beni da affrancare

ECCEDENZIA

Affrancabile con imposta sostitutiva

tecipano all'operazione di aggregazione debbano essere operative alla data di effettuazione della stessa da almeno due anni. Non è richiesta semplicemente l'esistenza dell'impresa, quanto la sua effettiva operatività nei due anni precedenti all'operazione, in ciò escludendo dall'agevolazione le imprese che, seppur giuridicamente esistenti da due o più anni, in realtà, nella sostanza, non hanno svolto in concreto alcuna effettiva attività commerciale (slide 2).

Va però osservato che le società che risultano dall'aggregazione (ovvero la società incorporante o risultante dalla fusione, la società beneficiaria nella scissione e la società conferitaria) possono anche essere di nuova costituzione: ad esempio l'agevolazione del DL 34/19 spetta nel caso di operazioni di

conferimento d'azienda ovvero di fusione per unione effettuate da imprese operative da almeno due anni a favore di una società di nuova costituzione. Questa precisazione da parte dell'agenzia delle Entrate potrebbe essere estesa al nuovo bonus 2021 solo nel caso di fusione per unione in una nuova società da parte di soggetti già operativi mentre non sembra essere valida nel caso di conferimento d'azienda essendo quest'ultimo il soggetto titolare delle perdite e delle eccedenze Ace da trasformare in crediti d'imposta.

Sui criteri per determinare l'operatività delle imprese in passato si è espressa l'agenzia delle Entrate a pro-

Di fondamentale importanza il requisito dell'indipendenza tra i soggetti protagonisti delle operazioni straordinarie sostenute dall'agevolazione

posito della rilevanza dei criteri stabiliti dalla disciplina relativa alle società di comodo (articolo 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724). In particolare, l'eventuale ricomprensione della società tra quelle considerate "non operative" non è tale da determinare l'automatica esclusione del beneficio fiscale. Infatti, anche queste società possono dare diritto al beneficio se è possibile dimostrare lo svolgimento di un'effettiva attività commerciale o industriale da parte delle stesse.

L'indipendenza

Anche per questo requisito le norme sono analoghe. Per poter applicare il beneficio, l'operazione deve riguardare imprese che sono a tutti gli effetti "soggetti terzi"; questa condizione di indipendenza deve sussistere sia al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento sia nei due anni precedenti.

Per evitare l'estensione del beneficio ad aggregazioni solo formali, sono escluse dall'agevolazione le imprese che fanno dello stesso gruppo societario. La nozione di "gruppo societario" dovrebbe presupporre l'esistenza di un soggetto cui sia riconducibile l'esercizio di un potere di indirizzo unitario su tutte le società del gruppo (attività di direzione e coordinamento), o quanto meno la potenzialità di esercitarlo in forza della propria possibilità di controllo.

L'esistenza di una situazione di controllo può derivare:

- dalla disponibilità, diretta o indiretta, di un numero di voti, esercitabili nell'assemblea ordinaria della società direttamente o indirettamente partecipata, sufficienti ad assicurarne il controllo di diritto o di fatto (c.d. controllo assembleare);
- dall'esistenza di rapporti contrattuali tali da consentire un'influenza dominante sull'altro contraente (c.d. controllo contrattuale);
- dall'esistenza di accordi contrattuali o di clausole nello Statuto di una società che espressamente at-

tribuiscono ad altra società il potere di dirigerla e coordinarla (c.d. contratti di dominio)

Dall'agevolazione sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto. In base alle istruzioni diramate per le versioni precedenti dell'agevolazione si dovrebbe concludere per l'esclusione dal bonus nelle seguenti ipotesi:

- aggregazioni tra imprese controllate dalla medesima persona fisica oppure da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, e affinità entro il secondo (articolo 5, comma 5, del Tuir);
- operazioni di fusione tra due società partecipate in percentuale rilevante dalle stesse persone fisiche senza legami di parentela o affinità.

La possibilità di fruire dell'agevolazione è stata in passato riconosciuta nell'ipotesi di modifica delle compagini sociali anteriormente all'operazione di conferimento, previa conservazione del requisito dell'indipendenza delle imprese che partecipano alla riorganizzazione.

Il bonus 2019 in sintesi

La norma varata nel 2019 consente il riconoscimento gratuito, ai fini fiscali, dei maggiori valori dell'avviamento e dei beni strumentali materiali e immateriali derivanti dall'allocazione del disavanzo da concambio di fusione o di scissione, oppure dai plusvalori del-

IL BONUS 2021

BASE DI CALCOLO

DTA:

- Perdite fiscali
- Eccedenze Ace non utilizzate nei periodi precedenti

BENEFICIO

Trasformazione in credito di imposta delle imposte anticipate (24 %) anche se non imputate a bilancio

IMPORTO MASSIMO

- Per fusioni e scissioni: 2% degli attivi di tutte le società, escludendo quella con importi maggiori
- Per conferimento: 2% delle attività oggetto di conferimento

CONDIZIONI

Si applicano anche per i conferimenti le regole per il riporto delle perdite previste per la fusione (articolo 172 comma 7 del Tuir)

l'azienda conferita (slide 3).

Ricordiamo che è possibile imputare il disavanzo anche ai beni strumentali materiali ed immateriali non esposti precedentemente in bilancio in quanto completamente ammortizzati o perché mai iscritti come, ad esempio, il marchio generato internamente.

È previsto un valore massimo agevolabile, in quanto il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili è ammesso entro il limite di 5 milioni di euro.

Nel caso in cui, per effetto dell'operazione straordinaria agevolabile, dovesse originarsi un disavanzo da concambio o un maggior valore attribuito ai beni conferiti superiore a 5 milioni di euro:

- sarà possibile scegliere liberamente i beni a cui dare riconosci-

mento gratuito;

- il riconoscimento gratuito sarà fruibile fino a concorrenza della soglia massima di 5 milioni di euro;
- sarà possibile affrancare i maggiori valori eccedenti il limite di 5 milioni con il pagamento delle imposte sostitutive del 12 o del 16% previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 11, comma 6, del DL 34/2019 prevede inoltre alcune ipotesi in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere la disapplicazione di questa norma mediante apposita istanza di interpello da presentare

narie "intracomunitarie" (ossia perfezionate tra soggetti residenti in Stati UE diversi);

- cedere i beni per i quali ha beneficiato del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.

In ogni caso, qualora si dovesse verificare la decadenza dall'agevolazione si determinerà l'obbligo di restituzione del beneficio ottenuto.

Bonus 2021: il funzionamento

Il bonus previsto dalla legge 178 consiste nella concessione di un credito di

La legge 178 detta il vincolo delle eccedenze Ace non utilizzate, rischiando di limitare il vantaggio tributario alle realtà più solide

all'agenzia delle Entrate.

In particolare, è prevista la decadenza nel caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta successivi al perfezionamento dell'operazione agevolata (determinati includendo nel computo anche il periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione straordinaria) la società risultante dall'aggregazione dovesse, alternativamente:

- porre in essere ulteriori operazioni straordinarie, e cioè: trasformazione; fusione; scissione; conferimento d'azienda; conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento; scambio di partecipazioni mediante permuta o mediante conferimento; operazioni straordi-

imposta che è pari alle imposte anticipate (Dta) calcolate (al 24 per cento, aliquota Ires) su due componenti (*slide 4*):

- perdite fiscali riportabili maturate fino all'esercizio che precede il periodo d'imposta nel quale vi è l'effetto giuridico dell'operazione straordinaria;
- eccedenze di Ace non utilizzate fino al medesimo periodo.

Pertanto, a titolo esemplificativo con riferimento a esercizi coincidenti con l'anno solare, l'agevolazione è fruibile anche per operazioni deliberate nel 2021 (delibera assembleare) ma concluse giuridicamente nel 2022 (ultima iscrizione registro imprese) e in tale caso le posizioni agevolabili sono quelle del 2021. Nel caso di acquisizio-

ne del controllo nel 2021 e fusione del 2022 le componenti agevolabili saranno invece quelle dell'esercizio precedente a quello dell'acquisizione e quindi il 2020.

L'agevolazione riguarda le perdite e le eccedenze Ace delle diverse società coinvolte (incorporata e incorporante, scissa e beneficiaria) tranne nel caso di conferimento dove invece, dal dato letterale della norma, sembrano essere interessati solo i dati della conferitaria.

Non occorre che le imposte anticipate siano state imputate in bilancio, e l'agevolazione, a prescindere dal numero di operazioni straordinarie poste in essere, può essere applicata solo una volta.

Esistono limitazioni soggettive e quantitative che riguardano i calcoli del beneficio fiscale.

Innanzitutto, si deve essere in presenza di società "vitali", e quindi non solo "operative", come abbiamo prima ricordato, ma anche diverse dalle cosiddette "bare fiscali". In altri termini, occorre che le società che partecipano alla fusione o alla scissione siano in grado di superare i consueti vincoli posti dall'articolo 172 comma 7 del Tuir:

- nell'esercizio precedente a quello in cui l'operazione è stata deliberata, deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- le perdite possono essere portate in

CREDITO DI IMPOSTA E COMMISSIONE

UTILIZZO DEL CREDITO

- 25 % dalla data di efficacia giuridica
- 75 % dal primo giorno dell'esercizio successivo

PAGAMENTO COMMISSIONE DEL 25 %

- 40 % entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica
- 60 % entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo

diminuzione nel limite dell'ammontare del patrimonio netto dell'ultimo bilancio o, se inferiore, della situazione patrimoniale, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi ventiquattro mesi.

Analoghe richieste vengono poste per le società destinatarie dei conferimenti di azienda. In tal caso per poter effettuare le verifiche indicate, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.

È il caso di notare che nelle situazioni in cui non si superano i parametri è possibile presentare un interpello dissaplicativo, volto a dimostrare le ragioni economiche dell'operazione straordinaria e ad ottenere la non applicabilità al caso concreto delle restri-

zioni del Tuir. In questo caso, la risposta positiva all'interpello dovrebbe assumere valore anche ai fini del bonus aggregazioni.

Esiste poi un limite massimo alle perdite e alle eccedenze che possono essere trasformate in crediti; si tratta del 2% di:

- somma delle attività delle società che partecipano alla fusione o alla scissione, escludendo il soggetto che presenta quelle con il valore maggiore;
- attività oggetto di conferimento; come risultanti dalla situazione patrimoniale.

Suddiviso in due esercizi e in due tranches del 40% e del 60% il pagamento della commissione prevista dalla legge di bilancio

Il credito di imposta e la commissione del 25%

L'utilizzo del credito di imposta potrà avvenire in due tranches (*slide 5*):

- per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie;
- per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

Così, ad esempio, se una fusione avesse efficacia (ultima iscrizione presso il registro delle imprese) nel me-

se di dicembre 2021, la fruizione del credito potrebbe avvenire per un quarto nel dicembre 2021 e per tre quarti nel gennaio 2022.

Anche se una parte di Dta si trasforma in credito d'imposta l'esercizio successivo, tutte le perdite e le eccedenze Ace cui si riferiscono le Dta che si trasformano in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto che effettua la trasformazione a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione. A fronte del beneficio è richiesto però il pagamento di una commissione pari al 25% del credito spettante. Questa commissione va versata:

- il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni;
- il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo.

I tempi di pagamento sono molto vicini a quelli di impiego del credito d'imposta, per cui si può – ragionare in termini di beneficio netto.

Per esemplificare l'impatto del bonus (*slide 6*), si possono evidenziare che ogni 1000 euro di perdite pregresse danno diritto a 240 euro di credito di imposta e a un debito per commissione di 60 euro. A ciò si deve aggiungere poi il fatto che la commissione è deducibile (per cassa) dalle imposte sui redditi e dall'Irap, per cui il 27,9% di 60 (pari a 16,74) viene recuperato.

Il credito d'imposta :

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo;
- può essere ceduto (articolo 43-bis o

- dall'articolo 43-te del Dpr 600/73);
- può essere chiesto a rimborso;
 - va indicato in dichiarazione;
 - non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
 - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese generali (articolo 109, comma 5, del Tuir).

Perdite ed eccedenze dopo il bonus

La fruizione del bonus impedisce qualsiasi ulteriore utilizzo di perdite ed eccedenze Ace. La norma prevede infatti che, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta;
 - non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace.
- Infine, sono dettate disposizioni particolari per i soggetti che hanno adottato il consolidato fiscale o il regime di trasparenza fiscale.

In caso di consolidato, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente le eccedenze e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, si considerano le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso.

In modo analogo, in caso di opzione per la trasparenza fiscale, per la società partecipata rilevano prioritariamente

UN ESEMPIO

OPERAZIONE	Deliberata nel 2021, con efficacia giuridica il 1 dicembre 2021
PERDITE ED ECCEденZE ACE PREGRESSE	1.000
CREDITO D'IMPOSTA	240
COMMISSIONE	60
UTILIZZI E VERSAMENTI	Dicembre 2021 utilizzo 60 commissione 24 Gennaio 2022 utilizzo 180 commissione 36

le eccedenze e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta.

Infine, la norma non prevede esplicitamente ipotesi di decadenza dall'agevolazione ottenuta. Questo dovrebbe comportare che eventuali operazioni di segno opposto rispetto all'aggregazione (si pensi a una fusione con ottenimento del beneficio, a cui segue una scissione nei periodi successivi) non dovrebbero far venir meno il beneficio fiscale ottenuto, ferma restando la contestabilità di disegni elusivi secondo le disposizioni antiabuso generali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA